

Art. 5

La struttura degli asili-nido deve consentire di norma, la frequenza durante le ore diurne, da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bambini fino ai tre anni di età.

L'attività psico-pedagogica è organizzata sulla base dei piccoli gruppi.

La progettazione degli asili-nido deve prevedere reparti per lattanti e per divezzi, utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i due gruppi.

In località a scarsa densità demografica i Comuni possono istituire micro asili-nido per un numero di bambini inferiore ai 15 aventi, per quanto possibile, caratteristiche analoghe a quelle degli asili-nido.